



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Prov. di Reggio Calabria)

Corso Vittorio Emanuele II - Tel. 0966-374011 - Fax 0966-371454

AREA TECNICA

REGOLAMENTO


DEL

MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI

Approv. con Delib. ee n° 83 del 17-12-2010

INDICE

Norme di riferimento	pagina	3
Art. 1 – Definizione del Mercato	pagina	3
Art. 2 – Definizione di prodotti ittici	pagina	4
Art. 3 – Commercio all'ingrosso fuori del Mercato	pagina	4
Art. 4 – Gestione del Mercato	pagina	4
Art. 5 – Direzione del Mercato	pagina	5
Art. 6 – Personale addetto al Mercato	pagina	6
Art. 7 – Pesatura dei prodotti e verifiche	pagina	6
Art. 8 – Servizi di Mercato	pagina	7
Art. 9 – Vigilanza igienico sanitaria	pagina	7
Art. 10 – Operazioni di facchinaggio	pagina	8
Art. 11 – Servizio di Polizia	pagina	9
Art. 12 – Canoni e Tariffe	pagina	10
Art. 13 – Responsabilità	pagina	10
Art. 14 – Venditori e Compratori	pagina	11
Art. 15 – Disciplina degli Operatori	pagina	12
Art. 16 – Posteggi di vendita e box magazzino commercianti	pagina	12
Art. 17 – Termine delle assegnazioni	pagina	14
Art. 18 – Revoca delle assegnazioni	pagina	14
Art. 19 – Calendario ed orario delle contrattazioni	pagina	15
Art. 20 – Ordine interno	pagina	16
Art. 21 – Pulizia dei posteggi e dei box magazzini	pagina	16
Art. 22 – Ingresso e circolazione dei veicoli	pagina	17
Art. 23 – Vendite	pagina	17
Art. 24 – Registrazione delle vendite	pagina	18
Art. 25 – Merci in vendita e ritiro dei prodotti del Mercato	pagina	19
Art. 26 – Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita	pagina	19
Art. 27 – Prezzo del ghiaccio	pagina	20
Art. 28 – Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	pagina	21
Art. 29 – Listino prezzi – Statistiche	pagina	21
Art. 30 – Attività e interventi dell'Il Soggetto Gestore	pagina	22
Art. 31 – Forma dei provvedimenti dell'Il Soggetto Gestore	pagina	22
Art. 32 – Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	pagina	22
Art. 33 – Norme transitorie	pagina	23
Allegato A	pagina	24



Norme di riferimento

- Legge 25.03.1959, n. 125 – Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
- D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 – Disciplina del Commercio.
- D.Lgs. 30.12.1992, n. 531 – Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
- Regolamento Ce 178/2002.
- Regolamento Ce 852/2004.
- Regolamento Ce 853/2004.
- Legge Regionale n. 18 del 11/06/1999

Art. 1: Definizione del Mercato

1. Per Mercato s'intende la superficie individuata, all'interno del porto di Bagnara Calabria, ad ospitare l'area mercatale comunale per il commercio dei prodotti ittici;
2. Per mercato dei prodotti ittici si intende quello in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 marzo 1959, n. 245 e succ. modifiche;
3. Per la definizione di commercio all'ingrosso e al dettaglio si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 30.03.1998, n. 114;
4. Per operatori si intendono i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959 n.125 e succ. modifiche;
5. Per le vendite all'ingrosso ed al dettaglio non è stabilito alcun quantitativo minimo;
6. Nel prosieguo del presente Regolamento, il mercato per il commercio dei prodotti ittici di Bagnara Calabria viene denominato semplicemente "mercato". Ente istitutore del mercato è il Comune di Bagnara Calabria.

Art. 2

Definizione di prodotti ittici

1. La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.
2. Il commercio dei molluschi terrestri (chioccioline e lumachine), delle rane vive e conservate, è soggetto alle norme del presente Regolamento.

Art. 3

Commercio all'ingrosso fuori del Mercato

1. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori del mercato è subordinata al possesso dell'autorizzazione e/o registrazione rilasciata dall'autorità competente.
2. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di prima vendita, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 30.12.1991 n. 531, in tutto il territorio comunale.

Art. 4

Gestione del Mercato

1. Il mercato potrà essere gestito direttamente dal Comune di Bagnara Calabria e/o mediante affidamento in appalto ad altro Soggetto cui sia stata demandata la Gestione del Mercato Ittico in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Direzione del Mercato

1. Il Soggetto Gestore dispone autonomamente l'organizzazione del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dal D.lgs 31/03/1998 n. 114 e ss.mm.ii. il Gestore dovrà inoltre:
 - a. sovrintendere a tutto il personale addetto al mercato, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
 - b. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
 - c. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
 - d. vigilare che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
 - e. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario;
 - f. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
 - g. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - h. autorizzare, in casi eccezionali e giustificati, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto, dopo aver sentito il parere del servizio veterinario;
 - i. proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti e aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
 - j. accertare che i veicoli siano dotati di regolare autorizzazione sanitaria e siano in condizioni igieniche ottimali e che le merci e gli imballaggi oltre a presentare le caratteristiche e i requisiti formali previsti dalla normativa vigente siano anche conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - k. vigilare perché l'attività dei commissionari si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
 - l. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
 - m. eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura;
 - n. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione dei prodotti depositati nel mercato stesso;
 - o. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - p. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento;

Art. 6

Personale addetto al Mercato

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Soggetto Gestore potrà avvalersi di personale assunto in relazione alle effettive necessità del mercato stesso. Il Soggetto Gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico di ciascun dipendente.
2. Gli operatori tecnici nelle ore di servizio devono indossare l'uniforme prescritta del Soggetto Gestore.
3. Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso, non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie.

Art. 7

Pesatura dei prodotti e verifiche

1. Ogni commissionario provvede, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia di distinzione fra peso netto e tara, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.
2. Ogni compratore deve controllare i pesi e i colli di tutti i prodotti acquistati prima di ritirare i prodotti stessi dal posteggio del venditore o comunque prima di allontanarsi dal mercato.
3. Qualora il compratore non abbia controllato o fatto controllare da persona di sua fiducia i pesi e i colli prima di ritirare i prodotti dal posteggio del venditore, si ritengono validi i pesi che risultano dal registro brogliaccio del venditore stesso.
4. Il Soggetto Gestore non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.
5. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
 - a. mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - b. perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - c. bene in vista ai compratori.
6. Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questo incaricato.

Art. 8

Servizi di Mercato

1. Il Soggetto Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, più specificatamente:
 - il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del mercato;
 - il servizio di pulizia del mercato;
 - il servizio di bar e ristoro;
 - il servizio di cassa del mercato;
 - il servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Art. 9

Vigilanza igienico sanitaria

1. Presso il Mercato Ittico all'Ingrosso è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici immessi, al quale è preposto un Veterinario particolarmente esperto in materia e uno o più Ispettori d'Igiene del Settore Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente.
2. Da mezz'ora prima dell'inizio delle contrattazioni fino al termine di esse, l'A.S.L. provvederà ad assicurare costantemente il servizio di vigilanza sanitaria con un medico veterinario ed un tecnico di prevenzione.
3. L'Il Soggetto Gestore del Mercato pone a disposizione del Veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. L'Il Soggetto Gestore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Veterinario.
5. I prodotti ittici provenienti da altri mercati o da stabilimenti con riconoscimento CE saranno sottoposti a visita ispettiva secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 531/92 e successive modificazioni.
6. Il venditore deve garantire la collaborazione necessaria all'esecuzione delle visite ispettive dell'operatore sanitario, incluso l'eventuale spostamento di prodotti.
7. In caso di prodotti ittici non licenziabili al libero consumo il Veterinario deve adottare i provvedimenti che a seconda del caso si rendano necessari.
8. L'Il Soggetto Gestore del Mercato, in temporanea assenza del Veterinario può, su segnalazione degli Ispettori d'Igiene imporre la sospensione della vendita dei prodotti non commestibili o sospetti in attesa dell'intervento del Veterinario.

Art. 10

Operazioni di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte direttamente dal Soggetto Gestore o date in concessione, con preferenza alle cooperative. In quest'ultimo caso il Soggetto Gestore, stabilisce nell'atto di concessione le modalità, le condizioni, i requisiti e le attrezzature minime che debbono essere posseduti dal concessionario per ottenere e conservare la concessione medesima, nonché l'entità del deposito cauzionale che il concessionario deve versare a garanzia dell'espletamento del servizio.
2. Gli operatori alle vendite possono svolgere le operazioni di facchinaggio direttamente nell'ambito dei rispettivi punti di vendita.
3. I consumatori possono effettuare personalmente le operazioni di facchinaggio.
4. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto al Soggetto Gestore del Mercato l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.
5. Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente fossero commesse dal personale, di cui al comma precedente.
6. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, anche se dipendenti dagli operatori privati, sono tenuti allo svolgimento delle operazioni secondo le modalità tecniche di cui alla concessione e le altre prescrizioni impartite dal Soggetto Gestore

Art. 11

Servizio di Polizia

1. Il Servizio di Polizia nel mercato è assicurato dalla Capitaneria di Porto di Bagnara Calabria di concerto con il Comando di Polizia Locale di Bagnara Calabria
2. In particolare il servizio di Polizia nel mercato:
 - a. assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze; nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di Regolamento attinenti al mercato stesso;
 - b. fornisce collaborazione al Soggetto Gestore nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti e secondo le direttive dal medesimo impartite;
 - c. disciplina l'approdo dei natanti, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;
 - d. impedisce l'ingresso nella zona del mercato di coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
 - e. impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato, e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.
3. Gli operatori di Polizia Locale addetti al mercato, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono al Soggetto Gestore, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.
4. Ferme le competenze della Polizia Locale in ordine alle funzioni di Polizia Amministrativa, il controllo del rispetto delle norme del presente Regolamento è attribuito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 commi 1 e 2 della legge 24.11.1981 n. 689, anche al personale dipendente del Soggetto Gestore del Mercato, appositamente individuato con provvedimento del Sindaco, tra quello avente mansioni ispettive o di vigilanza.
5. Detto personale per essere adibito alle mansioni di controllo e di verbalizzazione delle violazioni al presente Regolamento, dovrà aver partecipato ad apposito corso di formazione da organizzarsi con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Bagnara Calabria e del Comando di Polizia Locale.

Art 12

Canoni e Tariffe

1. La quantificazione del Canone per la gestione del Mercato Ittico sarà effettuata dopo l'approvazione del Progetto Definitivo per i lavori di "Realizzazione del Mercato Ittico;
2. Successivamente si provvederà alla quantificazione degli importi per i fitti di box, punti vendita e degli altri spazi disponibili;
3. Le tariffe di cui al comma 2 successivamente al primo anno, saranno fissate dal Comune o dal Soggetto Gestore, previa approvazione del Comune di Bagnara Calabria
4. Gli assegnatari di posteggi e magazzini debbono provvedere, secondo il normale contratto di utenza stipulato direttamente con gli Enti interessati, al pagamento dei propri consumi individuali di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
5. Restano a carico del Soggetto Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali e impianti generali del mercato, nonché il pagamento delle tariffe di sua competenza.

Art. 13

Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il Soggetto Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili per danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque dal Soggetto Gestore.

Art. 14

Venditori e Compratori

1. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione, tenendo conto del D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. n. 18 del 11/06/1999;
2. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dalla competente autorità marittima.
3. In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite sono ammessi agli acquisti i consumatori, che possono effettuare acquisti corrispondendo direttamente al venditore il prezzo dei prodotti acquistati.

Art. 15

Disciplina degli Operatori

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2.08.1975, n. 388 e successive modifiche, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.
2. I produttori provvedono alla consegna dei loro prodotti, oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati al Soggetto Gestore del Mercato.
3. Gli operatori titolari di ditte individuali agiscono nel mercato personalmente, le società agiscono nel mercato tramite il rappresentante legale.
4. Gli operatori possono farsi rappresentare in mercato, per le diverse operazioni, da coadiutori familiari, personale dipendente o soci, in tal caso sono obbligati a comunicarlo tempestivamente al Soggetto Gestore del Mercato, indicando esplicitamente le funzioni svolte da ognuno, sia l'inizio che la cessazione dell'attività in mercato di questi ultimi, assumendosene la piena responsabilità.
5. Quando un operatore agisce nel mercato tramite i commissionari le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di Commissione.
6. I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, fuori dal mercato, l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 2, pena la revoca dell'assegnazione.

7. Gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ittici, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Art. 16

Gestione ed uso dei posteggi e dei box magazzini

1. Il posteggio o il box assegnato a ditta individuale deve essere gestito dall'assegnatario che può, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da proprio delegato, con l'autorizzazione del Soggetto Gestore; nel caso di assegnazione a società e nel caso in cui sia attivata tra gli operatori la forma consortile, la gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante previa comunicazione al Soggetto Gestore del Mercato.
2. Gli assegnatari devono eleggere domicilio, agli effetti dei rapporti con l'Il Soggetto Gestore, presso il rispettivo posteggio o box. Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso il Soggetto Gestore del Mercato.
3. Gli assegnatari dei box e posteggi del mercato debbono consentire l'accesso del Direttore e degli altri rappresentanti dell'Il Soggetto Gestore, nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o chi per essi, l'osservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, nel presente Regolamento e nelle normative sulla tutela igienico-sanitaria degli alimenti e in particolare dei prodotti ittici, nonché per fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti
4. Gli assegnatari di posteggio di vendita devono indicare chiaramente negli spazi loro concessi tutti i dati necessari alla loro corretta e completa identificazione.
5. Il posteggio, il magazzino di ciascun assegnatario è contraddistinto, a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio o box indicante il nome della ditta e la ragione sociale, in conformità all'atto di assegnazione.
6. I posteggi debbono essere usati solo per l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Non possono essere adibiti a custodia dei vuoti o cassetta e, al termine delle contrattazioni, non possono essere utilizzati come deposito di prodotti invenduti.
7. I magazzini devono essere usati solo per il deposito, la manipolazione e preparazione (questo termine deve intendersi nel senso di pesatura e incassettamento e non di operazione che modifichi l'integrità anatomica dei pesci, come riportato nell'art. 2 punto 1, lettera E del D.Lgs. n. 531/1992) dei prodotti ittici acquistati in mercato o depositati per la successiva vendita attraverso i commissionari del mercato, per il deposito dei vuoti e degli attrezzi necessari all'assegnatario per l'esercizio della propria attività.

8. Nei posteggi di vendita e nei magazzini è vietato eseguire qualsiasi operazione che non abbia attinenza con l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.
9. La permanenza di assegnatari e loro dipendenti o persone da loro indicate all'interno del mercato, oltre gli orari previsti, deve essere preventivamente autorizzata dal Soggetto Gestore su esplicita richiesta degli interessati.
10. Negli uffici gli assegnatari svolgono le operazioni contabili e amministrative relative all'attività commerciale che si attua nel mercato. Non possono introdursi prodotti ittici negli uffici, né installarsi impianti per la loro conservazione o refrigerazione.
11. È fatto divieto alla ditta concessionaria di eseguire lavori di adattamento e di trasformazione dei locali, di installare impianti di qualsiasi natura o specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Il Soggetto Gestore; le migliorie apportate e le opere che fossero consentite passeranno, alla cessazione della concessione, qualsiasi ne sia la causa, in proprietà dell'Ente concedente, senza alcun diritto per la concessionaria ad indennizzi e compensi di sorta.
12. La manutenzione ordinaria dei locali ai sensi dell'art. 1621 del codice civile, nonché ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, è a carico del concessionario. La ditta concessionaria sarà tenuta responsabile dei danni che per inosservanza degli obblighi assunti nell'atto di concessione possano derivare ai locali ed agli impianti in concessione. Al venire meno, per qualsiasi causa, della concessione, la ditta concessionaria dovrà riconsegnare i locali e gli impianti di proprietà comunale in buono stato di manutenzione.
13. Gli assegnatari di box e posteggi di vendita devono inoltre:
 - a. comunicare preventivamente i periodi di chiusura ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - b. porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, tutela dei lavoratori, ecc.;
 - c. fornire al Soggetto Gestore di Mercato tutti i dati e le documentazioni loro richiesti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche.

Art. 17

Termine delle assegnazioni

1. Le assegnazioni dei posteggi e dei magazzini cessano:
 - a. alla scadenza;
 - b. per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
 - c. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - d. per scioglimento della società assegnataria;
 - e. per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza.

Art. 18

Revoca delle assegnazioni

1. L'assegnazione è revocata nei seguenti casi:
 - a. cessione totale o parziale del posteggio, del magazzino a terzi;
 - b. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato previsti dall'art. 14;
 - c. inattività completa del box magazzino o del posteggio per 30 (trenta) giorni consecutivi, o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno;
 - d. gravi scorrettezze commerciali;
 - e. gravi infrazioni alla legge, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - f. accertata morosità di oltre 30 (trenta) giorni nel pagamento del canone di concessione stabilito;
 - g. utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il posteggio o il magazzino sono stati assegnati.
2. L'inattività è accertata per i commissionari dalla mancata effettuazione di vendite risultante dai fogli di vendita, per i commercianti dalla mancata effettuazione di attività di acquisti e/o vendite nel mercato risultante esclusivamente dai fogli di vendita.
3. La revoca è dichiarata dall'Il Soggetto Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, che deve rispondere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi, salvo ogni altra azione civile o penale.
4. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi, gli uffici o i magazzini ed annessi devono essere riconsegnati al Soggetto Gestore liberi da persone e cose, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
5. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura del Soggetto Gestore del mercato ed a spese degli interessati.
6. L'assegnatario del posteggio o del magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stessi.

Art. 19

Calendario ed orario delle contrattazioni

1. Il Calendario e l'orario delle operazioni di mercato sono stabiliti dal Sindaco su proposta dell'Il Soggetto Gestore.
2. L'orario di mercato deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.
3. Negli orari di chiusura assoluta, il Soggetto Gestore del Mercato può autorizzare, sentito il parere del Servizio Veterinario, l'introduzione e l'uscita dei prodotti, con divieto a chiunque di intrattenersi nell'interno del mercato stesso oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico e alla sistemazione dei prodotti.
4. Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in Sala Aste.

5. Il Soggetto Gestore del Mercato ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi e di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni.
6. È vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

Art. 20

Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. svolgere qualsiasi attività di lavorazione dei prodotti ittici, sia all'interno dei box che all'esterno;
 - c. abbandonare qualsiasi rifiuto;
 - d. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - e. introdurre cani o altri animali;
 - f. sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 - g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni: recare offesa ai frequentatori, provocare liti, ecc.;
 - h. distribuire od affiggere stampati;
 - i. esercitare qualsiasi attività commerciale che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
 - j. accendere fuochi.
2. Nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci, imballaggi, è altresì vietato il lavaggio di veicoli.
3. I rappresentanti delle organizzazioni economiche e delle categorie dei vari operatori, nonché il personale delle imprese concessionarie di servizi e ogni altra categoria di persone che svolge la propria attività nel mercato a norma del presente regolamento, può affiggere avvisi e comunicazioni di interesse della categoria stessa, anche a carattere sindacale, in appositi albi o bacheche poste a disposizione dall'Il Soggetto Gestore.

Art. 21

Pulizia dei posteggi e dei box magazzini

1. Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posteggi, i locali e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
2. Al cessare delle contrattazioni i posteggi di vendita debbono essere sgomberati al più presto per consentirne la rapida e completa pulizia ed è permesso di lasciarvi

solo gli attrezzi di vendita.

3. La manipolazione e la preparazione dei prodotti da spedire debbono essere effettuate esclusivamente all'interno dei magazzini

Art. 22

Ingresso e circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate dal Soggetto Gestore, con apposito ordine di servizio; all'interno dell'area mercatale trova applicazione il Codice della Strada e le ordinanze della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.
2. L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dal Soggetto Gestore in relazione alla disciplina di cui al primo comma. Tutti i mezzi tecnici operanti nel mercato devono chiaramente riportare l'indicazione esatta del proprietario.
3. Tutti i carrelli a mano debbono comunque essere muniti di ruote gommate e recare l'indicazione della ditta o persona cui appartengono. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, e, quelli sprovvisti di motore, debbono essere condotti a mano.

Art. 23

Vendite

1. L'inizio delle contrattazioni è annunciato con apposito segnale.
2. Le vendite si svolgono nell'apposita sala delle contrattazioni, tramite i commissionari, mediante asta pubblica o a trattativa diretta.
3. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.
4. L'esecuzione dell'asta ha luogo con offerta segreta "all'orecchio" e con deliberazione pubblica. Il maggior offerente deve comunicare ad alta voce il prezzo offerto dopo essere stato pubblicamente designato dall'astatore, tale prezzo deve quindi essere trascritto al momento della pesatura sul registro-brogliaccio di vendita.
5. Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può essere modificato dal venditore né dall'acquirente, salvo quanto stabilito dal terzultimo comma del successivo art. 28.
6. Le cooperative ed i commissionari operanti singolarmente o in forma consortile ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Il loro rapporto con il rispettivo committente è di natura privatistica ed è regolato dalle norme del Codice Civile relativo al contratto di commissione.

7. In ogni caso, dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale dell'operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti, assegnatario del posteggio di vendita, sia esso cooperativa o commissionario.
8. Le cooperative ed i commissionari devono presentare, per i prodotti venduti, ai loro committenti il foglio di vendita di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
9. Le cooperative ed i commissionari devono tenere a disposizione del Soggetto Gestore del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle vendite effettuate per conto dei loro committenti.
10. I compratori dichiarati "morosi" dall'Il Soggetto Gestore e coloro che risultano agire per conto dei medesimi saranno assoggettati ai provvedimenti disciplinari e amministrativi previsti dall'articolo 34.
11. Il Soggetto Gestore del Mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.
12. Sono vietate vendite e contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze quando siano eseguite al di fuori della sala delle contrattazioni o senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
13. Sono vietate le vendite di prodotti ittici all'ingrosso per mezzo di autocarri, imbarcazioni o altri veicoli, sono altresì espressamente vietate le consegne di prodotti ittici nell'area del mercato.
14. È vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o comunità assistenziali.

Art. 24

Registrazione delle vendite

1. Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata a cura del commissionario all'atto della pesatura su un registro-brogliaccio; la prima nota dovrà essere consegnata al Soggetto Gestore per le operazioni svolte nell'orario mattutino entro le ore 10 (dieci) dello stesso giorno, per le operazioni di vendita nell'orario pomeridiano entro le ore 10 (dieci) del giorno successivo; il commissionario, per ciascuna partita di prodotti venduti, deve compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà al Soggetto Gestore per la compilazione del foglio di vendita; la seconda rimarrà al posteggio per eventuali controlli contabili.
2. Il foglio di vendita costituisce il titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato,

a favore del fornitore/produttore, da parte della Cassa Mercato.

Art. 25

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria.
2. Ai fornitori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Il Soggetto Gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere, tuttavia, vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Art. 26

Confezioni dei colli e delle derrate e modalità per la vendita

1. Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme di legge sanitarie ed annonarie. Salvo diversi accordi fra le parti, i vuoti debbono essere restituiti al legittimo proprietario, il quale, tuttavia, non può pretendere a garanzia della loro restituzione depositi cauzionali o pegni di alcun genere. Non è ammesso il riutilizzo delle cassette in legno.
2. E' proibito esporre e vendere prodotti frammisti a fango, sabbia, erbacce o altre materie estranee che ne facciano comunque alterare artificiosamente il peso.
3. I venditori debbono esporre i prodotti già confezionati in lotti di specie omogenea.
4. L'eventuale lavatura dei prodotti deve essere fatta, con acqua potabile fredda sotto pressione, in canestri o recipienti sufficientemente perforati in modo da consentire il rapido deflusso e sgocciolamento dell'acqua prima della pesatura.
5. L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata allo stretto indispensabile.
6. Comunque ogni operazione di lavatura, irrorazione o ghiacciatura dei prodotti, già esposti in vendita, deve cessare mezz'ora prima delle contrattazioni.
7. I prodotti confezionati senza l'osservanza delle suddette norme possono essere fatti pulire e selezionare prima della pesatura.
8. Le vendite si effettuano a peso netto o a collo.
9. Il pesce azzurro (alici, sarde e sgombri) e gli altri prodotti che non si possono togliere dagli imballaggi subito dopo la pesatura possono essere venduti defalcando

dal peso lordo una tara convenzionale.

10. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.
11. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori i quali devono osservare nell'esame i dovuti riguardi.
12. I compratori debbono collocare su ogni collo o partita omogenea di colli, all'atto dell'acquisto, un biglietto recante il loro nominativo. Dopo la pesatura i compratori acquisiscono la piena disponibilità dei prodotti e sono responsabili del loro ritiro e trasporto fuori dalla sala delle vendite.
13. Dopo il ritiro dai posteggi di vendita, i prodotti acquistati non possono più essere restituiti dai compratori né possono essere chiesti di ritorno dai venditori, salvo che non si tratti di errori nel ricevere o nel consegnare i prodotti stessi.
14. Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dal Soggetto Gestore se non saranno presentati contestualmente all'acquisto.
15. In tali casi il Soggetto Gestore del Mercato decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Art. 27

Prezzo del ghiaccio

1. I concessionari dei magazzini che esercitano la vendita del ghiaccio all'interno del mercato, debbono osservare l'orario di vendita fissato dal Soggetto Gestore e debbono rispettare il prezzo massimo di vendita stabilito dal Soggetto Gestore, sentita la Commissione di Mercato.
2. I suddetti concessionari debbono inoltre assicurare il normale rifornimento del ghiaccio agli operatori del mercato, precostituendo le necessarie scorte in relazione all'andamento stagionale della pesca.
3. I concessionari stessi incorrono nella revoca del magazzino, qualora vendano il ghiaccio a prezzo superiore a quello come sopra stabilito, ovvero non siano in grado di assicurare il normale approvvigionamento del ghiaccio occorrente agli operatori del mercato.
4. I concessionari debbono rispettare le norme igienico-sanitarie relative alla produzione e distribuzione del ghiaccio alimentare, nonché garantirne in tutte le fasi la tracciabilità.

Art. 28

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

1. I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Soggetto Gestore che deve rilasciare certificazione al venditore interessato. Per il commercio all'ingrosso che si svolge fuori dal mercato il Responsabile del settore veterinario dell'A.S.L. territoriale istituisce un servizio idoneo ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di accertamento della sanità e della commestibilità dei prodotti ittici ed adotta tutti i provvedimenti che di volta in volta si rendono necessari a tale scopo.

Art. 29

Listino dei prezzi – Statistiche

1. Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il bollettino giornaliero dei prezzi deve indicare, per ogni singola specie di prodotto la provenienza, la quantità, i prezzi minimi e massimi, secondo uno schema predisposto dall'Il Soggetto Gestore, possibilmente conforme a quello degli altri mercati.
3. Il bollettino sarà pubblicato nel mercato il giorno successivo prima dell'inizio delle contrattazioni e sarà trasmesso mensilmente all'Ufficio Provinciale di Statistica.
4. Il Soggetto Gestore del Mercato stabilirà con gli altri mercati un reciproco scambio di notizie sulle specie, quantità e sui prezzi dei prodotti contrattati.
5. I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati; i dati globali dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 30

Attività e interventi dell'Il Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture e impianti di mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo e agibile allo svolgimento dell'attività di mercato così come elencate e descritte nella legge e nel presente Regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro riammodernamento o rifacimento in relazione anche a particolari esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. Il Soggetto Gestore inoltre può svolgere attività promozionali nel settore della pesca o dell'acquacoltura e collaborare con altri Enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e della loro commercializzazione.

3. Art. 31

Forma dei provvedimenti del Soggetto Gestore

1. Le determinazioni adottate dal Soggetto Gestore del mercato, salvo i casi di gravità e d'urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto.
2. I provvedimenti del Soggetto Gestore che propongono modificazioni al presente Regolamento debbono essere preventivamente sottoposti al parere del Consiglio Comunale. Il parere del Consiglio Comunale è inoltre obbligatorio in tutti i casi in cui viene prescritto dal presente Regolamento e dalla legge.

Art. 32

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente da ogni altra azione civile o penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette ai seguenti provvedimenti:
 1. In caso di infrazioni lievi:
 - a. diffida verbale o scritta ad opera del Soggetto Gestore;
 - b. sospensione da ogni attività di mercato fino a 3 (tre) giorni da parte del Sindaco e/o Giunta Comunale con provvedimento definitivo.
 2. In caso di infrazioni gravi:
 - a. sospensione da ogni attività di mercato fino a 6 (sei) mesi ad opera della Giunta Comunale con provvedimento definitivo, previa contestazione degli addebiti all'interessato;
 - b. revoca della concessione dei posteggi e dei magazzini disposta dall'Il Soggetto Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, sentita la Giunta Comunale.
2. Nei casi gravi ed urgenti il Soggetto Gestore del Mercato può disporre il provvedimento di sospensione cautelativa, tale provvedimento deve essere

immediatamente comunicato alla Giunta Comunale, e perde ogni efficacia se non viene ratificato entro 10 (dieci) giorni.

3. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune di Bagnara Calabria.
4. La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

5. Art. 33

Norme transitorie

1. Il Soggetto Gestore del Mercato, fino all'attuazione del disposto dell'art. 4 della legge è il Comune di Bagnara Calabria.
2. In caso di gestione diretta da parte del Comune, la contabilità delle entrate e delle uscite di gestione del Mercato è disciplinata dal Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3. I procedimenti amministrativi di revoca delle concessioni di magazzini e posteggi o i procedimenti disciplinari eventualmente in corso nei confronti degli operatori del mercato alla data di approvazione del presente Regolamento, sono disciplinati dalle disposizioni più favorevoli agli interessati, fra queste e quelle del Regolamento precedentemente vigente. L'applicazione della presente norma non può comunque comportare pregiudizi in danno dell'Amministrazione Comunale.
4. Le concessioni di posteggi, magazzini e servizi in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità fino alla loro scadenza precedentemente fissata.
5. I depositi cauzionali versati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere integrati entro 60 (sessanta) giorni.

